

L'ANALISI DEL PROFESSOR GROSSO

Reati predatori

Li chiamano reati predatori. Ormai c'è un furto in casa ogni due minuti, in controtendenza con il calo di tutti gli altri reati. Aumenta quindi la pena minima per il furto in abita-

zione (da 3 a 6 anni), per il furto aggravato (da 2 a 6 anni) e la rapina (da 4 a 10 anni). Aumenta la pena anche per il voto di scambio politico-mafioso: da 4-10 anni passerà a 6-12.

È davvero utile aumentare le sanzioni penali in un sistema in cui, a causa di condoni, benefici e premi d'ogni specie, la certezza della sanzione è in ogni caso diventata una chimera? Io non credo che aumentare le pene sia, in linea di principio, comunque funzionale alla prevenzione dai reati (già Beccaria insegnava che ad una buona giustizia penale non servono tanto pene indiscriminatamente elevate, quanto pene inflitte in tempi rapidi e, soprattutto, inflessibilmente eseguite); e tanto meno lo è in un sistema caratterizzato, come il nostro, da benefici generalizzati e non calcolabili a priori. Meglio, dunque, sarebbe stato cercare di restituire una razionalità complessiva al nostro sistema sanzionatorio. Ma tant'è: qualche briciola di galera (apparente) in più per soddisfare l'opinione pubblica può fare comunque comodo al politico di turno.

Querela e risarcimento

Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti, quando l'imputato ripara interamente il danno mediante risarcimento, ancor prima che abbia

inizio il dibattimento. Il governo estenderà la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano moderate offese, salvo che la vittima sia incapace per età o infermità.

L'innovazione tende a ridurre il numero dei processi celebrati e, pertanto, il carico della giustizia penale: nei reati a querela la riparazione del danno consente di estinguere il reato. In realtà già oggi il risarcimento seguito dalla remissione della querela determina l'estinzione; perché essa si concreti è però necessario che l'offeso sia d'accordo (e ritiri la querela). Secondo la nuova legge la vittima ha il diritto di essere consultata, ma se il giudice ritiene congruo il risarcimento può dichiarare comunque l'estinzione. L'innovazione consente di vanificare opportunamente le impuntature delle vittime che, anziché cercare di ottenere, com'è loro diritto, giuste riparazioni, tentano di sfruttare la situazione chiedendo risarcimenti esosi o perseguono impropri obbiettivi di vendetta. Dubito invece che, per la sua portata circoscritta, l'innovazione riuscirà davvero ad incidere sul carico complessivo dei processi.

Il controllo dei procedimenti

A 6 mesi da una denuncia, la persona offesa avrà diritto di conoscere lo stato del procedimento che lo interessa, attribuendole così un potere di controllo e stimolo all'attività del

pm. Alla persona offesa inoltre si dà anche più tempo per opporsi alla richiesta d'archiviazione, che nel caso di furto in abitazione dovrà in ogni caso esserle comunicata.

Questa innovazione è condivisibile in ogni sua parte. Oggi accade sovente che, presentata una denuncia od una querela, passino mesi prima che la persona offesa sappia che cosa stia accadendo; giusto che le si riconosca il diritto di conoscere entro tempi certi lo stato del procedimento, assicurando così anche un utile controllo sull'operato delle Procure. Fondamentale è, per altro verso, riconoscere tempi più lunghi per opporsi alla richiesta di archiviazione, oggi davvero stringenti. Stupisce tuttavia che, cercando di razionalizzare i tempi, si sia pensato ai diritti della persona offesa e non a quelli dell'imputato, dato che anch'esso è talvolta esposto a termini che, se fatti rispettare, rischiano di vanificare i suoi diritti (si pensi al termine, anch'esso troppo stretto, per presentare memorie o documenti difensivi in caso di chiusura delle indagini).



Le intercettazioni

Delega al governo per predisporre nuove norme al fine di evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell'indagine e riguardanti persone estranee attraverso

una selezione delle intercettazioni. Non è previsto il carcere per i cronisti. Pena fino a 4 anni per chi intercetta al solo fine di recare danno alla reputazione, esclusi i giornalisti.


È la parte più discussa. La nuova norma è rischiosa: si tratta di una delega in bianco al governo, che potrà giostrare nell'imporre limiti alla pubblicazione di atti anche non più segreti. Se in passato vi sono stati eccessi, si sarebbe dovuto reagire con sanzioni appropriate, non con divieti generalizzati di pubblicare le intercettazioni rilevanti. Eliminare l'udienza filtro ha d'altronde cancellato l'unico previsto profilo di trasparenza: ha significato dare spazio a chi vorrebbe sbarrare una porta che potrebbe rimanere chiusa per anni. Il pericolo, dunque, è un vulnus grave al diritto all'informazione. Saprà, d'altro canto, il governo evitare di fare un uso stravolgente della delega ricevuta? Ho qualche dubbio, perché altrimenti avrebbe cercato d'imporre quantomeno qualche paletto. Poiché una delega così ampia non risponde ai canoni tradizionali delle leggi-deleghe, c'è comunque una speranza: che la Corte Costituzionale, se vi saranno violazioni, sappia ancora una volta intervenire a tutela della legalità infranta.

Tempi certi per l'iter

Il rinvio a giudizio o l'archiviazione dovranno essere chiesti dal pm entro 3 mesi, prorogabili di altri 3, dalla scadenza degli avvisi di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine sale a 12 mesi. In caso di inerzia c'è l'avocazione da parte del procuratore generale. È prevista la vigilanza del pg sulla tempestiva iscrizione nel registro degli indagati.

L'innovazione mi sembra importante. Troppe volte accade che le Procure, esauriti i tempi delle indagini e consumati i termini degli avvisi, attendano mesi e talvolta anni prima di decidere il rinvio a giudizio o l'archiviazione, e nel frattempo gli indagati rimangono sospesi nell'incertezza. Talvolta sorge, addirittura, il sospetto che l'inerzia dei procuratori nasconda qualche recondita, forse non commendevole, strategia accusatoria. E' giusto, pertanto, imporre tempi certi anche in questa, delicata, fase del procedimento penale. Ho letto che taluni procuratori hanno lamentato che con l'imposizione dei nuovi termini, nei processi complessi, si rischia di forzare le decisioni entro limiti non sempre ragionevoli; la differente articolazione dei termini previsti dalla legge mi sembra scongiurare tuttavia questo paventato pericolo.

Avvocato e docente di diritto penale



— I commenti ai singoli punti della riforma del processo penale sono a cura di Carlo Federico Grosso, avvocato penalista e ordinario di diritto penale all'Università di Torino. Vicesindaco di Torino negli Anni Ottanta, nel 1994 è stato eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è diventato vicepresidente nel 1996. Nel 1998 è stato nominato dal ministro di Grazia e Giustizia presidente della commissione ministeriale che nell'anno 2000 ha elaborato un progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce all'ordine della Repubblica italiana da Oscar Luigi Scalfaro